

Comune di Francavilla Angitola
Provincia di Vibo Valentia

Il Revisore Unico

<i>Verbale n.11 Del 22.07.2024</i>	<i>Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma1, lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme Sezione Unica Civile n. 878/2023 Comune di Francavilla Angitola c/ Centro Naturalistico Europeo S.c.r.l. e Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia. Variazione di bilancio.</i>
--	---

Il Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Francesca Palamaro, Revisore unico del Comune di Francavilla Angitola (VV), nominato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 23 Novembre 2021, interpellato per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma1, lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme Sezione Unica Civile n. 878/2023 Comune di Francavilla Angitola c/ Centro Naturalistico Europeo S.c.r.l. e Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia. Variazione di bilancio.”**

Richiamato:

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Visto:

- L’art. 194 del T.U.E.L, il quale richiede che si provveda all’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;

Visto:

- il contratto Rep. N. 2/2015, mediante il quale il Comune di Francavilla Angitola appaltava alla Ditta Centro Naturalistico Europeo S.c.r.l. i “Lavori di Realizzazione sentieri itineranti del Bosco Drago” finanziati della Regione Calabria nell’ambito del PSR Calabria 2007/2013 Misura 227 del PIAR “VIV’ AMENITY” – II Annualità tramite la Provincia di Vibo Valentia (ente capofila);
- il decreto ingiuntivo n. 95/2018 del 14.02.2018 notificato in data 17.02.2018 al Comune di Francavilla Angitola con il quale il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva all’Ente di corrispondere al Centro Naturalistico Europeo S.c.r.l. la somma di € 44.992,00, gli interessi come da domanda, le spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrendo;

Rilevato che:

- il Comune di Francavilla Angitola si opponeva al decreto ingiuntivo sopra citato chiamando in causa l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia nella sua qualità di Ente finanziatore e notificava atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con

- chiamata di terzo in causa, svolgendo nei confronti della stessa domanda manleva asserendo il mancato trasferimento dei fondi dopo un acconto di € 75.000,00 ricevuto nel 2015;
- in corso di giudizio l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia trasferiva al Comune di Francavilla Angitola un'ulteriore tranches di € 42.327,87, tempestivamente liquidata alla Ditta esecutrice dei lavori con mandato di pagamento n. 200 del 26.03.2019 relativo alla fattura n. 4/15 (importo € 41.156,50 Iva compresa) e comunque non sufficiente per liquidare anche la fattura n. 5/15 di € 7.577,00 oltre Iva per un totale di € 8.334,70;

Vista:

- la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme Sezione Unica Civile n. 878/2023 del 16.10.2023 depositata in cancelleria il 24.10.2023 revocava il decreto ingiuntivo opposto e accertava e dichiarava che il Comune di Francavilla Angitola è tenuto al pagamento in favore del Centro Naturalistico Europeo s.c.r.l. della somma residua di € 7.577,00 oltre Iva, interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 determinati come in parte motiva, oltre ai due terzi delle spese di lite del citato giudizio di opposizione, salvo poi - afferma il Giudice in parte motiva - *“l'eventuale esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di chi il ritardo ha effettivamente provocato”* ed ancora *“nonostante la soccombenza della parte opponente sulla domanda di manleva svolta nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia le spese di lite nel rapporto processuale tra quest'ultima e il Comune di Francavilla Angitola devono essere interamente compensate in ragione della assoluta particolarità e complessità delle questioni giuridiche affrontate con precipuo riferimento al rapporto tra stazione appaltante ed ente finanziatore nel caso di ritardo nel pagamento”*;

Rilevato che:

- la sentenza n. 878/2023 veniva notificata al Comune di Francavilla Angitola e al suo difensore in data 28.11.2023 e non essendo stata appellata è divenuta esecutiva;
- con pec del 12.06.2024 il Centro Naturalistico Europeo S.c.r.l. trasmetteva all'Ente diffida ad adempiere quantificando il debito da sentenza in € 25.981,53, oltre alle spese di registrazione di € 653,00;
- con nota prot. n. 1355 del 27.06.2024 il Sindaco del Comune di Francavilla Angitola comunicava la disponibilità alla chiusura della vertenza con il pagamento a saldo e stralcio di € 20.000,00 da versare in due rate trimestrali, con un risparmio di spesa per l'Ente ed al fine di evitare aggravii di spese da procedura esecutiva;
- con pec del 27.06.2024 acquisita al prot. n. 1371 del 02.07.2024 il Centro Naturalistico Europeo S.c.r.l. accettava la proposta di saldo e stralcio, con due rate di liquidazione € 10.000,00 entro il 31.07.2024 ed € 10.000,00 entro il 30.09.2024;

Visto:

- l'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali riconoscono con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e che per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Presa visione:

- Di tutta la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Premesso che:

- L'articolo 194, comma 1 del T.U.E.L. prevede, che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- L'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

Ritenuto necessario anche in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione istruttoria visionata provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, per un importo complessivo di € 20.000,00 da corrispondere nelle seguenti modalità: € 10.000,00 entro il 31.07.2024 ed € 10.000,00 entro il 30.09.2024 e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio, conseguentemente a quanto disposto ai punti precedenti, si propongono le seguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 per l'esercizio in corso:

ENTRATE		
Capitolo	Descrizione	Variazioni in +
1	UTILIZZO AVANZO PARTE ACCANT.- FONDO CONTENZIOSO	€. 11.665,30
TOTALE		€. 11.665,30

SPESA			
Capitolo	Descrizione	Variazioni in -	Variazioni in +
1226	Spese per debiti fuori bilancio		€. 11.665,30
TOTALE			€. 11.665,30

RIEPILOGO

Anno 2024

ENTRATA		
Variazioni in aumento		€. 11.665,30
SPESA		
Variazioni in aumento	€. 11.665,30	
Variazioni in diminuzione		
TORNA IL PAREGGIO	€. 11.665,30	€. 11.665,30

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Considerato che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
- La Relazione Istruttoria redatta dal Responsabile Tecnico Geom. Ernesto Caruso avente protocollo n. 1506 del 22/07/2024

ESPRIME

parere ***favorevole*** sulla proposta di deliberazione in oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma1, lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme Sezione Unica Civile n. 878/2023 Comune di Francavilla Angitola c/ Centro Naturalistico Europeo S.c.r.l. e Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia. Variazione di bilancio"

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Maria Francesca Palamaro